

*Ente*

## **Partito socialista democratico italiano - Federazione di Trento**

**1951 - 1994**

### **Luoghi**

La Federazione trentina del partito socialista democratico italiano aveva sede a Trento, dapprima nel centro storico cittadino in via San Pietro n.10, in seguito in via Giuseppe Verdi al civico 15.

### **Altre forme del nome**

Partito socialista - Sezione italiana dell'Internazionale socialista (PS-SIIS)

Partito socialista dei lavoratori italiani (PSLI)

Partito socialista unitario (PSU)

PSDI

### **Archivi prodotti**

Partito socialista democratico italiano - Federazione di Trento, 1951 - 1994

### **Storia**

Il Partito socialista democratico italiano (PSDI) nasce dalla scissione di "Palazzo Barberini" avvenuta l'11 gennaio del 1947 in seno al Partito socialista italiano di unità proletaria (PSIUP), in seguito denominato Partito socialista italiano (PSI), quando l'ala riformista guidata da Giuseppe Saragat si stacca dal partito in dissenso con la strategia di Pietro Nenni e del gruppo dirigente. Il partito, formalmente costituito il 1° maggio 1951, venne dapprima denominato Partito socialista - Sezione italiana dell'Internazionale socialista (PS-SIIS), ma poiché la scelta fu più volte contestata dalla corrente più a destra perché ricordava l'internazionalismo di stampo stalinista, nell'ambito del VII Congresso nazionale del partito (gennaio 1952) assunse la denominazione di Partito socialista democratico italiano. Riunitosi al PSI nel 1966, nel 1969 se ne staccherà nuovamente assumendo il nome di Partito socialista unitario (PSU), che manterrà fino al 1971 quando riprenderà nuovamente la denominazione di PSDI. Entrato in una lunga fase di agonia dopo lo scoppio dello scandalo di Tangentopoli fra il 1992 e il 1994, scompare nel 1998 per aderire ai Socialisti democratici italiani. Nel 2004 viene rifondato. Simbolo del partito è il sole nascente dal mare con la scritta "Socialismo - PSDI". La Federazione di Trento del PSDI coordinava le attività delle Sezioni provinciali, organi primari per l'elaborazione e la realizzazione della politica del partito, ed era retta da un Comitato direttivo eletto dal Congresso provinciale, composto da un numero variabile di membri a seconda del numero degli iscritti alla Federazione (1). Risale al 1994 la definitiva chiusura dell'attività della Federazione di Trento del partito. L'organo di stampa della Federazione provinciale di Trento era il mensile "Sole nascente".

### **Condizione giuridica**

Il problema della definizione del ruolo del partito politico nell'ordinamento giuridico italiano nasce da lontano ma non ha ancora trovato un'organica risposta legislativa. Già nel dibattito alla Costituente era emersa l'esigenza di disciplinare nella Carta costituzionale la posizione giuridica dei partiti, quali strumenti per la partecipazione dei cittadini alla vita politica, sia pure rinviando alla legge ordinaria il compito di precisarne le attribuzioni e di stabilire le forme di accertamento dei requisiti richiesti per l'esercizio di tali attribuzioni. Il problema del riconoscimento della personalità giuridica dei partiti si riaffacciò nelle aule parlamentari solo nel 1958 con un disegno di legge presentato da don Sturzo al Senato. Ma nemmeno l'estrema semplicità delle procedure previste dal senatore Sturzo per consentire il riconoscimento giuridico dei partiti fu sufficiente a fugare le preoccupazioni di quanti – da destra e da sinistra – paventavano che si potesse in tal modo offrire alla maggioranza strumenti di controllo sui partiti di opposizione; e il disegno di legge del senatore Sturzo non fece alcun passo avanti. La questione venne affrontata nuovamente nella prima metà degli anni Settanta in Parlamento, sotto un profilo del tutto diverso: quello relativo all'opportunità di assicurare un finanziamento pubblico ai partiti. E l'art.49 della Costituzione italiana venne invocato col consenso questa volta di tutte le parti politiche, a giustificazione della legittimità costituzionale di un simile intervento. Ma proprio nel momento in cui l'art. 49 veniva richiamato a sostegno della correttezza politico-istituzionale del finanziamento dello Stato ai partiti, si negò da parte della grande maggioranza delle forze politiche (con l'esclusione dei soli liberali e repubblicani) che una volta entrati nell'ordine di idee di garantire il finanziamento pubblico da questo derivasse la necessità di una regolamentazione giuridica dei partiti stessi. Il problema dell'adozione di una normativa organica sui partiti è tuttora irrisolto e in assenza di una disciplina specifica i partiti politici italiani sono soggetti privati assimilati, di fatto, alle associazioni non riconosciute, come del resto avviene per le organizzazioni sindacali. (2)

### **Funzioni, occupazioni e attività**

Secondo la dichiarazione di principi enunciata negli statuti del 1974 e del 1980 conservati nel fondo, il primo impegno del partito è rivolto alla "difesa della libertà che costituisce, insieme, fine e condizione per lo sviluppo democratico e socialista della società, secondo il contributo positivo dato da ciascuno con il lavoro, con l'intelligenza, con l'iniziativa. Il socialismo democratico lotta per liberare l'individuo dalla paura e dalla soggezione originate da tutte le forme di coercizione economica e politica. Esso tende a sviluppare l'elevazione spirituale degli uomini, il senso della loro responsabilità e la formazione culturale e civile della personalità umana. Il socialismo democratico si attua attraverso l'impegno consapevole dei lavoratori i quali, al contrario di quanto avviene nei sistemi autoritari, sono chiamati ad un ruolo attivo che li rende protagonisti del proprio avvenire. Obiettivo di fondo è quello di conciliare la libertà individuale con le esigenze collettive, al fine di favorire il pieno sviluppo della personalità umana" (3).

### **Struttura Amministrativa**

Nel territorio di competenza della Federazione provinciale di Trento operavano alla base le Sezioni. La Sezione era l'organismo primario per l'elaborazione e la realizzazione della politica del Partito, poteva costituirsi con l'adesione di almeno 10 iscritti e non poteva superare i 500. Doveva essere riconosciuta dalla Federazione entro due mesi dalla costituzione e operava esclusivamente nell'ambito del proprio territorio coincidente, di norma, con la circoscrizione del Comune. Nei centri urbani il Comitato direttivo della Federazione poteva deliberare la costituzione di più Sezioni, il cui ambito di competenza coincideva, di norma, con il territorio di una o più circoscrizioni del decentramento

amministrativo. L'organo deliberante della Sezione era l'Assemblea degli iscritti, convocata in via ordinaria ogni 3 mesi, cui spettava il compito di eleggere un proprio Comitato direttivo e un Collegio dei revisori dei conti (4). Qualora particolari esigenze lo avessero richiesto, potevano essere costituiti tra più Sezioni, su iniziativa della Federazione, i Comitati di zona con funzioni consultive in ordine ai problemi sociali, economici, amministrativi, organizzativi del territorio di competenza (5). A livello provinciale l'attività delle Sezioni era organizzata e coordinata dalla Federazione e nelle provincie dove operava più di una Federazione veniva costituito un Comitato di coordinamento provinciale per l'elaborazione di un comune indirizzo politico e amministrativo (6). La massima istanza della Federazione era il Congresso provinciale costituito dai delegati eletti dalle assemblee delle Sezioni, convocato in via ordinaria dal Comitato direttivo della Federazione in relazione alla data del Congresso nazionale. Il Congresso provinciale eleggeva il Comitato direttivo della Federazione, il Collegio provinciale dei revisori dei conti ed, infine, i delegati ai Congressi regionale e nazionale (7). Il Comitato direttivo, composto da un numero variabile di membri della Federazione, eleggeva il Segretario, uno o più Vice segretari, il Segretario amministrativo nonché l'Esecutivo della Federazione. Al Comitato direttivo spettava inoltre il compito di uniformare la propria attività alla linea stabilita dal Congresso nazionale e alle decisioni assunte dal Comitato centrale e dalla Direzione del partito. Le riunioni del Comitato direttivo venivano convocate di regola ogni due mesi dal segretario della Federazione (8). Il Comitato esecutivo della Federazione attuava le deliberazioni del Comitato direttivo, provvedendo all'organizzazione della propria attività assegnando gli incarichi e le responsabilità su proposta del Segretario provinciale (9). Il Consiglio provinciale era convocato dal Comitato direttivo provinciale per raccogliere gli orientamenti e le indicazioni delle rappresentanze del partito e veniva convocato, in via ordinaria, due volte all'anno (10). Oltre al Congresso provinciale veniva convocato su decisione della Direzione il Congresso regionale costituito dai delegati eletti ai Congressi di Federazione e aveva il compito di eleggere il Comitato regionale, il Collegio dei revisori dei conti e il Collegio dei probiviri, secondo la procedura prevista dall'art.8 dello Statuto (11). Il Comitato regionale, presieduto dal Segretario regionale e composto da un numero variabile di membri a seconda del numero di abitanti in regione, deliberava gli indirizzi della politica regionale del partito nell'ambito della linea stabilita dai Congressi nazionale e regionale, dal Comitato centrale e dalla Direzione, curava il coordinamento delle attività relative ai problemi politici, economici ed amministrativi regionali e coordinava le attività delle Federazioni provinciali nel rispetto della loro autonomia (12). L'istanza suprema a livello nazionale era il Congresso nazionale e le sue deliberazioni erano impegnative per tutti i suoi organi e per tutti gli iscritti. Esso era costituito dai delegati eletti nei Congressi provinciali promossi dalle Federazioni, stabiliva la linea politica ed esaminava le attività svolte da tutte le istanze. Il Congresso nazionale eleggeva il Presidente, il Segretario nazionale, il Comitato centrale, il Collegio nazionale dei probiviri ed, infine, il Collegio nazionale dei revisori dei conti. Veniva convocato dalla Direzione in via ordinaria ogni due anni per discutere la relazione della Direzione del partito e gli altri argomenti posti all'ordine del giorno; nella seduta di apertura eleggeva il proprio Ufficio di presidenza, la Commissione delle risoluzioni, la Commissione per la verifica dei poteri, l'Ufficio di segreteria e i componenti del seggio elettorale (13). Sempre a livello nazionale operava il Comitato Centrale, che si riuniva almeno due volte all'anno allo scopo di eleggere la Direzione e uniformare l'iniziativa del partito alla linea politica indicata dal Congresso nazionale. Esso era presieduto dal Presidente (14). La Direzione, che operava secondo le direttive del Comitato centrale, aveva la responsabilità della realizzazione della linea politica indicata dal Congresso nazionale, provvedeva alla deliberazione in merito all'emanazione di norme relative alla costituzione di commissioni per il tesseramento e per la spesa; era costituita dal Presidente e dal Segretario nazionale eletti dal Congresso nazionale e da 33 membri eletti dal Comitato centrale. La rappresentanza legale del partito era retta dal Segretario nazionale, cui spettava dirigere e coordinare l'attività e presiedere la Direzione (15).<br>

## Fonti archivistiche e bibliografia

### Note

(1) La proporzione era di 21 membri per un totale di 2.000 iscritti, 31 membri per un numero da 2.000 a 4.000 iscritti, infine 41 membri per un numero di iscritti superiore a 4.000.<br>(2) Del Pennino Antonio, "Il partito politico nell'ordinamento giuridico italiano", in : "L'ircocervo, a.1, n.1, luglio 2002; Tentoni Luca, "La regolamentazione giuridica del partito politico in Italia. Il dibattito dall'Assemblea Costituente al disegno di legge del governo Letta", [www.dirittoditutti.giuffre.it](http://www.dirittoditutti.giuffre.it).<br>(3) "PSDI - Statuto approvato dal XVIII Congresso Nazionale, Roma, 16-20 gennaio 1980", pag.5.<br>(4) "PSDI - Statuto ...", cit., artt.10,11,12.<br>(5) "PSDI - Statuto ...", cit., art.14<br>(6) "PSDI - Statuto ...", cit., art.15<br>(7) "PSDI - Statuto ...", cit., art.17<br>(8) "PSDI - Statuto ...", cit., art.18<br>(9) "PSDI - Statuto ...", cit., art.19<br>(10) "PSDI - Statuto ...", cit., art.20<br>(11) "PSDI - Statuto ...", cit., art.21<br>(12) "PSDI - Statuto ...", cit., art.22<br>(13) "PSDI - Statuto ...", cit., art.24<br>(14) "PSDI - Statuto ...", cit., art.25<br>(15) "PSDI - Statuto ...", cit., art.27